

**Proponente: 10.A**  
**Proposta: 2021/39**

**del 05/02/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 308**

**del 22/02/2021**

**SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

**Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI AFFISSIONI APPLICAZIONE ART.3 DEL CAPITOLATO  
A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021 è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- pertanto, nelle more della predisposizione dello schema di bilancio, vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art.163 D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.Lgs 126/2014;
- ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000, con provvedimenti del Sindaco n.78396/2020 del 29/04/2020 è stato attribuito alla alla Dr.ssa Lorena Belli l'incarico dirigenziale del "Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia" con decorrenza 01/05/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

### DATO ATTO CHE :

- a seguito di procedura aperta con provvedimento dirigenziale n.443 del 24.04.2019 del Servizio appalti contratti e semplificazione amministrativa è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di pubblica affissione alla ditta A.R. Promotion srl con sede in via Statilio Ottato 20, Roma;
- in data 28 ottobre 2019 con atto REP 55934 è stato stipulato il relativo contratto in forma pubblica amministrativa;
- il contratto suddetto ha decorrenza dal giugno 2019 al maggio 2021;
- al punto 3 del contratto suindicato sottoscritto dalla ditta si cita " L'affidamento del servizio in oggetto viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti nel bando/ disciplinare di gara, nel capitolato speciale composto da n.31 articoli, nonché dell'offerta economica e tecnico qualitativa, documenti tutti che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati";

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021” Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;

Dato atto che il bando di agra all'art.3.1 prevede che “ *Nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi del comma 12 dell'art.106 del Codice, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario . In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che da cio' derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'impresa aggiudicataria* “;

DATO ATTO CHE:

- nel corso dell'anno 2020 a causa della pandemia in corso le richieste di affissioni sono calate notevolmente, anche a causa delle diverse chiusure delle attivita' produttive e commerciali a seguito dei provvedimenti governativi per contrastare il rischio della diffusione del Covid-19 ;

- anche a seguito delle riaperture delle attività previste dai DPCM di novembre e dicembre le richieste di affissioni sugli impianti di proprietà comunali non sono aumentate, ma hanno visto una riduzione considerevole in questi ultimi mesi;
- l'Ente ritiene di applicare quanto previsto all'art.3.1 del bando di gara e capitolato d'oneri relativo alla procedura aperta per il servizio di affissione, richiamato al punto 3 del contratto Rep. 55934;
- la diminuzione del quinto d'obbligo per le motivazioni sopraesposte si applica relativamente al periodo gennaio – maggio 2021 per il cui periodo era stato assunto impegno di 70.509,60 (impegno 2021/28/2);
- pertanto applicando il quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto per i mesi suindicati risulta pari a € 56.407,68 applicando una diminuzione del 20% ( pari a € 14.101,92) sull'importo totale;

VISTI:

- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il D.Lgs. 50/2016 art. 107;

## **DETERMINA**

1. di applicare quanto previsto all'art.3.1 del bando di gara e capitolato d'oneri relativo alla procedura aperta per il servizio di affissione, accettato e controfirmato dalla ditta aggiudicataria che di seguito si riporta “ *Nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi del comma 12 dell'art.106 del Codice, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che da cio' derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'impresa aggiudicataria*“ per le motivazioni soprariportate;
2. di dare atto che la diminuzione del quinto d'obbligo per le motivazioni sopraesposte si applica relativamente al periodo gennaio – maggio 2021 per il cui periodo era stato assunto impegno di € 70.509,60 (impegno 2021/28/2);
3. di dare atto altresì che applicando il quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto per i mesi suindicati risulta pari a € 56.407,68 applicando una diminuzione del 20% (pari a € 14.101,92) sull'importo totale;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta A .R. Promotion srl a mezzo PEC

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

